

COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

~~Sessione Ordinaria Seduta Pubblica Urgente Convocazione Aggiornamento~~

L'anno duemila DODICI , il giorno 30 del mese di OTTOBRE alle ore 20,15 in Augusta nella sala designata alle adunanze.

A seguito di regolari avvisi, notificati a mezzo del messo comunale a domicilio di ciascun consigliere, con la presidenza del Sig. AMATO SALVATORE

E con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ALBERTO D'ARRIGO si è riunito il Consiglio Comunale.

Consiglieri presenti

AMATO SALVATORE
ARENA SEBASTIANO
AVIELLO SALVATORE
CANNAVA' FABIO NATALE
CASTRO GIULIO
CONTI ROBERTO
DI MARE GIUSEPPE
GARSIA DOMENICO
LOMBARDO SEBASTIANO
MARINO MARIO
MESSINA CARMELO
MICELI MARIA RITA
MORELLO GIULIO
PONZIO SALVATORE
PURGINO DOMENICO
RAMACI GIUSEPPE
ROMANO CARMELO
SALAMONE PAOLO
SALAMONE SEBASTIANO
SCEVOLI SEBASTIANO
SESSA FRANCESCO
SICUSO CARMELO
SORTINO AGATA
TRIPOLI ALESSANDRO

Consiglieri assenti

ALOISI SEBASTIANO
BELFIORE SILVIA
RANNO CARMELO
RAVALLI GIUSEPPE
TERNULLO BIAGIO
TROVATO CARMELO

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

Oggetto: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.

Presidente pone in trattazione il 5° punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 di cui alla proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Di Mare il quale rileva che c'è stata una integrazione e non sa se i pareri sono stati espressi sulla proposta di deliberazione completa, in questo caso reputa che non sia legittimo trattare l'argomento.

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, chiarisce che l'integrazione ha riguardato solo la definizione dell'oggetto della proposta in cui era stato omissivo per errore di fare riferimento all'approvazione del regolamento. Tutto il resto è rimasto invariato e lo schema di regolamento da approvare era già allegato alla proposta depositata che è stata trattata in commissione.

Su invito del Presidente il dott. Lombardi legge la sopracitata proposta e ne illustra il contenuto riassumendo le aliquote e le detrazioni previste.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Romano il quale da atto che i pareri della commissione sono stati condizionati dall'insediamento del commissario e alla conoscenza della reale situazione economica.

Il Presidente dà lettura del verbale della quinta commissione, che non ha trattato l'argomento per mancanza del numero legale, e del verbale reso dalle circoscrizioni.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Di Mare il quale chiede che il Regolamento venga letto e votato articolo per articolo.

Su invito del Presidente il dott. Lombardi procede alla lettura del regolamento allegato alla proposta e composto da 18 articoli.

Il Presidente dispone che si proceda nella lettura e alla votazione finale, salvo che i Consiglieri non chiedano di votare i singoli articoli.

Si procede nella lettura articolo per articolo e al termine della lettura di ciascun articolo il Presidente chiede se ci sono interventi.



Chiede e ottiene la parola il Consigliere Cannavà il quale sull'art. 14 propone, nella parte che riguarda l'accertamento e il pagamento del tasso legale, che il tasso legale sia ridotto al 50 %. Poi ritira la proposta.

Si prosegue con lo stesso metodo alla lettura dei singoli articoli.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Castro il quale chiede se è possibile aumentare le detrazioni tutelando le fasce più deboli, per dare un segnale che qualcosa si è fatto. Chiede se forse non c'è stato il tempo di valutare meglio.

Su invito del Presidente il dott. Lombardi risponde che non è possibile in questa fase in quanto non si potrebbero garantire gli equilibri di bilancio.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Di Mare il quale chiede se in funzione della fascia di reddito o dell'età è possibile prevedere detrazioni.

Il dott. Lombardi risponde di no.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Conti il quale crede che questa sera ci siano due pensieri. Quello di chi ritiene che si debba subito dichiarare il dissesto e quello di chi ritiene di no. Con gli aumenti al massimo altro non si fa che prendere atto della grave situazione finanziaria dell'Ente. Siamo pronti ad affrontare questa situazione per cercare di evitare il dissesto che graverà al massimo sui cittadini. Questa sera non sono i cattivi quelli che fanno l'aumento. Questi subiscono l'amministrazione attiva. Nessuno vorrebbe gli aumenti ma c'è da sostenere una linea politica per evitare un dissesto immediato. Preannuncia voto favorevole. Prega il Presidente di riunire i Consiglieri per interloquire col commissario per le problematiche più ampie, anche relative al dissesto.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Sortino la quale relativamente all'ultima votazione chiede cosa sarebbe avvenuto se chi ha votato contro avesse abbandonato l'aula. Il Segretario ha riferito che singolarmente ogni Consigliere può rinunciare al proprio gettone di presenza. Il voto espresso nasce da una sua riflessione personale sentendo il dovere di tentare per la città.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Aviello il quale afferma che i nove Consiglieri che hanno votato contro sono restati responsabilmente in aula per consentire l'approvazione della proposta. Restare in aula significa assumersi le proprie responsabilità. Per il partito essere stati in maggioranza rappresenta una colpa. Questa sera si sta votando il bilancio di previsione. Se tutti fossimo stati d'accordo a votare questo punto sarebbe stato favorevole ma questo passo non tocca



a loro. L'i.m.u. non colpisce in maniera indifferenziata tutte le fasce della popolazione ma un po' di più le fasce più abbienti. Preannuncia che il gruppo voterà favorevolmente.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Salamone Sebastiano il quale non essendo mai appartenuto alla maggioranza, ha votato con coerenza. Ognuno ha il suo modo di fare politica e assumere delle scelte. Chi ha votato i bilanci da bocciare ha fatto il male del paese e anzi oggi la cittadinanza piange questi errori. Preannuncia voto contrario.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Tripoli il quale non sa quale sia stata la pena per sei mesi di amministrazione e per lui che ne ha fatto cinque anni. Questa sera abbiamo litigato come sempre quando le questioni sono importanti. Ha letto su un giornale che spiegava come il novanta per cento dei comuni italiani potrebbero dichiarare il dissesto finanziario, penalizzati dalle scelte del governo nazionale. Una strada per uscirne è quella dell'aumento dell'i.m.u. dell'addizionale irpef. È veramente contrario ad appesantire le tasse a carico dei cittadini ma forse si devono ascoltare i suggerimenti che arrivano da persone qualificate. Il commissario ha inquinato il clima politico magari dando notizie esatte ma a mezzo stampa e non nelle sedi istituzionali. Preannuncia voto favorevole perché queste sono le indicazioni che arrivano da illustri economisti. Da politico responsabile chiamato ad agire di conseguenza, senza delegare nessuno che non è di questa città, preannuncia voto favorevole. Se alla gente chiediamo sacrifici dobbiamo rinunciare al nostro piccolo privilegio del gettone di presenza.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Castro il quale vuole esprimere che non ha avuto remore a votare l'addizionale perché in un certo senso fa giustizia sociale. Non così per l'i.m.u. che doveva essere ritoccata nella detrazione. Preannuncia voto contrario.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Romano il quale concorda con quanto riferito dal consigliere Castro in quanto non c'è mai stata una discussione nella convinzione che tutte le aliquote dovessero essere al massimo per evitare il dissesto. Da oggi vuole seguire la situazione finanziaria con gli uffici. Preannuncia voto contrario per il metodo come si è arrivati a questi atti deliberativi.

Alle ore 00.43 il Consigliere Sortino abbandona l'aula.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Di Mare il quale preannuncia voto contrario perché l'aumento colpisce indiscriminatamente tutte le fasce ed è dovuto anche a ragioni politiche in quanto questi aumenti servono solo per coprire la mala gestione scellerate di chi ha amministrato senza alcun confronto con l'opposizione.

Al termine degli interventi il Presidente dispone che si passi alla votazione della sopracitata proposta con l'allegato regolamento composto da 18 articoli, per appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI 23 (Amato, Arena, Aviello, Cannavà, Castro, Conti, Di Mare, Garsia,
Lombardo, Marino, Messina, Miceli, Morello, Ponzio, Purgino
Ramaci, Romano, Salamone P. , Salamone S., Scevoli, Sessa,
Sicuso e Tripoli)

CONSIGLIERI VOTANTI (Amato, Arena, Aviello, Cannavà, Castro, Conti, Di Mare, Garsia,
Lombardo, Messina, Miceli, Morello, Ponzio, Purgino
Ramaci, Romano, Salamone P. , Salamone S., Scevoli, Sessa,
Sicuso e Tripoli)

FAVOREVOLI 15 (Amato, Arena, Aviello, Conti, Garsia,
Lombardo, Messina, Morello, Ponzio, Purgino,
Salamone P. , Scevoli, Sessa, Sicuso e Tripoli)

CONTRARI 7 (Cannavà, Castro, Di Mare, Miceli, Ramaci, Romano e Salamone S.)

ASTENUTI 1 (Marino)

Preso atto del risultato della votazione il Presidente dichiara la proposta con l'allegato regolamento composto da 18 articoli è stata approvata.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione per l'immediata esecutività della deliberazione.

CONSIGLIERI PRESENTI 23 (Amato, Arena, Aviello, Cannavà, Castro, Conti, Di Mare, Garsia,
Lombardo, Marino, Messina, Miceli, Morello, Ponzio, Purgino
Ramaci, Romano, Salamone P. , Salamone S., Scevoli, Sessa,
Sicuso e Tripoli)

CONSIGLIERI VOTANTI (Amato, Arena, Aviello, Cannavà, Castro, Conti, Di Mare, Garsia,
Lombardo, Messina, Miceli, Morello, Ponzio, Purgino
Ramaci, Romano, Salamone P. , Salamone S., Scevoli, Sessa,
Sicuso e Tripoli)

FAVOREVOLI 15 (Amato, Arena, Aviello, Conti, Garsia,
Lombardo, Messina, Morello, Ponzio, Purgino,
Salamone P. , Scevoli, Sessa, Sicuso e Tripoli)



CONTRARI 7 (Cannavà, Castro, Di Mare, Miceli, Ramaci, Romano e Salamone S:)

ASTENUTI 1 (Marino)

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00.49.





ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C
N 47 DEL 30/10/2011

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N04....

DEL 24-08-2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, che all'art. 9, comma 8 stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportata:

- 1) Aliquota abitazione principale 0,4% con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 2) Aliquota base 0,76% con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% uso con riduzione fino allo 0,1%;

TENUTO conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate:

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Dato atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- Aliquota 4,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;
- Aliquota 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota 7,6 per mille più il 3,00 per mille a favore dell'Ente per tutti gli altri immobili.

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- c) la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari.

- 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.
- 5) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.
- 6) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con il presente atto.
- 8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL REDATTORE

IL PROPONENTE

L'ASSESSORE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991 n° 48 (art. 53 legge 142-90), come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Settore 1° Servizio *TV*°

Si esprime parere *POSITIVO*

Data

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere *POSITIVO*

Data *24 AGO 2012*

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]
UFFICIO RAGIONERIA
SEZIONE FINANZIARIA
Via ...

Visto se ne attesta la copertura finanziaria.

Il relativo impegno di spesa per complessivi €

Viene annotato sul Capitolo Cod. del bilancio

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

COMUNE DI AUGUSTA
(Provincia di Siracusa)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto dell'imposizione e definizione di fabbricato, area fabbricabile o agricolo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Ulteriori circostanze attenuanti</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 14</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Augusta dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetti attivi dell'imposta sono:
 - il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione;
 - lo Stato, limitatamente alla quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, pari allo 0,76 per cento, ai valori imponibili riferiti alle unità immobiliari soggette ad imposizione diverse dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 8 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSIZIONE E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA
FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
del Comune di Augusta*

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. *Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.*

Richiami normativi

Con l'entrata in vigore del DL 16/2012 il rinvio all'articolo 59 del D. Lgs 446/97 contenuto nell'articolo 14 comma 6 viene espunto. Resta confermato l'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52. Si ritiene che possa rientrare nella potestà regolamentare dell'ente la possibilità di individuare dei valori di riferimento per il versamento dell'IMU che, tuttavia, non sono vincolanti, né per il Comune né per il Contribuente. La finalità è la facilitazione nell'adempimento dell'imposta dovuta.

***ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHLARATI INAGIBILI/INABITABILI***

I. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART. 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. **Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.** Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Riferimenti normativi

ARTICOLO 13, COMMA 10, DL 201/2011

Il DL 16/2012 opera nuova scrittura dell'ultima parte del comma 10 dell'articolo 13 ripristinando la facoltà del comune di assimilazione all'abitazione principale unicamente per la fattispecie dell'anziano o disabile residente in istituto di ricovero e per gli italiani residenti all'estero. Si riporta ultima parte del comma 10.

"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata."

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
del Comune di Augusta*

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00 (dodici).

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
del Comune di Augusta*

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 (dodici) per anno solare (1).
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito per la quota comunale, sia a titolo di I.M.U. che di I.C.I. senza corresponsione di alcun interesse.
5. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - ULTERIORI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. *A norma dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs 472/97 sono previste le seguenti ulteriori circostanze di attenuazione delle sanzioni:*

nell'ipotesi che il contribuente, per propria iniziativa, prima della notifica a proprio carico del rituale avviso di accertamento, provveda a regolarizzare l'intera posizione debitoria nei confronti dell'Ente, la sanzione viene ridotta nella misura prevista dall'art.13 del D.lgs. n.472/97 pari ad un ottavo del minimo in tutti i casi di tardivo e omesso versamento dell'imposta dovuta.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 14 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con l'applicazione di interessi calcolati al tasso di interesse legale.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
del Comune di Augusta*

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00 (trenta).

Richiami normativi

ARTICOLO 52; COMMA 5, DEL D. LGS 446/97

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

(1) ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.L. 70/2011

gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter)*, i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

ART. 16 – SOGGETTI IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO SOCIALE

1. Il Comune può eccezionalmente, per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili concedere, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2. Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta di cui al comma precedente è la società o la persona fisica che si trova in situazioni di disagio economico-sociale determinate dalle seguenti condizioni:

*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
del Comune di Augusta*

- a) titolare di reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore ad Euro 11.000,00;
- b) componente di nucleo familiare composto da più persone delle quali almeno n.4 a carico;
- c) vittima di fatti di estorsivi, regolarmente denunciati;
- d) vittima di fatti di usura, regolarmente denunciati;
- e) presenza di gravi problemi psico-fisici;
- f) componente di nucleo familiare nel quale sono presenti una o più persone che versano nelle condizioni di cui alle precedenti lett. c), d) ed e).

3. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero di apposita autocertificazione che l'amministrazione si riserva di verificare.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

7. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.

8. La rateazione avrà la seguente gradazione:

- fino a E.250,00 una rateazione di 4 rate;
- da E.250,01 a E.1.250,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da E.1.250,01 a E.2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da E.2.500,01 a E.6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da E.6.000,01 a E.25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- da E.25.000,01 a E.50.000,01 fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- oltre E.50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

9. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 25% delle somme complessivamente dovute, e per un massimo di 12 rate mensili. Nel caso che il debito residuo risulti superiore a E.20.000,00, la dilazione o rateazione è concessa previa anche prestazione di garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

10. I provvedimenti di rateazione debbono essere compilati in due copie una per l'ufficio, una per il

contribuente.

***ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI***

1. Il Comune soggetto attivo dell'imposta determina le aliquote da applicare alla base imponibile determinata ai sensi del precedente articolo 5 e delle detrazioni di imposta previste in relazione al possesso dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate in conformità alle previsioni di cui ai commi da 6 a 10 dell' articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. In caso di mancata deliberazione annuale da parte del Consiglio Comunale, restano confermate le aliquote e le detrazioni previste per l'anno precedente.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere... Data.....	SETTORE SERVIZIO..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere Data Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55, comma 5°) Il relativo impegno di spesa, per complessive Lire viene annotato Sul Cap.....Cod. Del bilancio Data.....	UFFICIO DI RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. GIUSEPPE DI MARE SIG. SALVATORE AMATO DOTT. ALBERTO D'ARRIGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **10 NOV. 2012** al **24 NOV. 2012**

Augusta,

F.TO IL MESSO COMUNALE
GIUSEPPE CACCIAGUERRA
 UGD FAZZINO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica – su conforme certificazione del messo comunale- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio pergiorni consecutivi decorrenti dal al a norma dell'art.11 della L.R. 3-12-1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. ALBERTO D'ARRIGO

- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 L.R. 44/91.
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R. 44/91

AUGUSTA..... **08 NOV. 2012**

F.to Il Segretario Generale

COMUNE DI AUGUSTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Augusta

IL SEGRETARIO GENERALE